

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2675-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(CASTELLI)

Nuove disposizioni in materia di visto di controllo
sulla corrispondenza dei detenuti

Presentato il 19 aprile 2002

(Relatore: **CARBONI**)

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge A.C. 2675 recante disposizioni in materia di corrispondenza dei detenuti;

rilevato che le disposizioni recate dal disegno di legge appaiono riconducibili alla materia « giurisdizione e norme processuali » che la lettera *l)* dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione demanda alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

considerato che l'articolo 15 della Costituzione sancisce il diritto inviolabile alla libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, salvo le limitazioni che possono avvenire con atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge;

rilevato che il comma *8-bis*, del nuovo articolo *18-ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 1 del provvedimento in esame prevede la presenza del detenuto all'apertura delle buste che racchiudono la corrispondenza nelle ipotesi di cui alla lettera *c)*, comma 1, del medesimo articolo *18-ter*;

ritenuto che le disposizioni in esame appaiono rispondere alle osservazioni contenute nella giurisprudenza costituzionale e alle diverse pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, che hanno ritenuto costituzionalmente carente la vigente disciplina per quanto riguarda i presupposti normativi per applicare i controlli della corrispondenza nonché in tema di tutela giurisdizionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

Nuove disposizioni in materia di visto di controllo sulla corrispondenza dei detenuti.

ART. 1.

1. Dopo l'articolo 18-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

« ART. 18-*ter.* — (*Limitazioni e controlli della corrispondenza*). — 1. Nei confronti dei singoli detenuti o internati possono essere disposti, con decreto motivato, per un periodo non superiore a sei mesi, successivamente prorogabile, i provvedimenti consistenti nella limitazione alla corrispondenza epistolare e telegrafica e alla ricezione della stampa; nel visto di controllo della corrispondenza; nel controllo del contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza, qualora:

a) vi sia la necessità di impedire che reati vengano portati a conseguenze ulteriori ovvero ricorrano esigenze investigative o connesse ad un procedimento penale in corso;

b) sussistano ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto.

2. Ciascuna delle proroghe di cui al comma 1 può essere autorizzata per un tempo non superiore a tre mesi.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Nuove disposizioni in materia di visto di controllo sulla corrispondenza dei detenuti.

ART. 1.

1. *Identico:*

« ART. 18-*ter.* — (*Limitazioni e controlli della corrispondenza*). — 1. **Per esigenze investigative o di prevenzione dei reati, ovvero per ragioni di sicurezza o di ordine dell'istituto, possono essere disposti, nei confronti dei singoli detenuti o internati, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile per periodi non superiori a tre mesi:**

a) limitazioni nella corrispondenza epistolare e telegrafica e nella ricezione della stampa;

b) la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo;

c) il controllo del contenuto delle buste che racchiudono la corrispondenza, senza lettura della medesima ».

(*v. comma 1, alinea*).

(*v. comma 1, alinea*).

(*v. comma 1, alinea*).

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano qualora la corrispondenza epistolare o telegrafica sia indirizzata ai soggetti indicati nel comma 5 dell'articolo 103 del codice di procedura penale, all'autorità giudiziaria, alle autorità indicate nell'articolo 35 della presente legge ed agli organismi internazionali amministrativi o giudiziari preposti alla tutela dei diritti dell'uomo di cui l'Italia fa parte.

4. Nei casi indicati alla lettera *a*) del comma 1 provvede l'autorità giudiziaria che procede.

5. Nei casi indicati alla lettera *b*) del comma 1 provvede il magistrato di sorveglianza, su richiesta del direttore dell'istituto.

6. Le autorità giudiziarie di cui ai commi 4 e 5, nel disporre la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo, se non ritengono di provvedere direttamente, possono delegare il controllo al direttore o ad un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore.

7. Contro i provvedimenti di cui al comma 4 può essere proposta richiesta di riesame a norma degli articoli 324 e 325 del codice di procedura penale.

8. Nei casi previsti dal comma 5 si applicano le disposizioni dell'articolo 14-ter ».

2. Le disposizioni **del comma 1** non si applicano qualora la corrispondenza epistolare o telegrafica sia indirizzata ai soggetti indicati nel comma 5 dell'articolo 103 del codice di procedura penale, all'autorità giudiziaria, alle autorità indicate nell'articolo 35 della presente legge ed agli organismi internazionali amministrativi o giudiziari preposti alla tutela dei diritti dell'uomo di cui l'Italia fa parte.

3. I provvedimenti previsti dal comma 1 sono adottati con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero o su proposta del direttore dell'istituto:

a) nei confronti dei condannati e degli internati, nonché nei confronti degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, dal magistrato di sorveglianza;

b) nei confronti degli imputati, fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, dal giudice indicato nell'articolo 279 del codice di procedura penale; se procede un giudice collegiale, il provvedimento è adottato dal presidente del tribunale o della corte di assise.

(v. comma 3).

4. Le autorità giudiziarie di cui al **comma 3**, nel disporre la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo, se non ritengono di provvedere direttamente, possono delegare il controllo al direttore o ad un appartenente all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore.

5. Contro i provvedimenti previsti dal comma 1 può essere proposto reclamo, secondo la procedura prevista dall'articolo 14-ter, al tribunale di sorveglianza, se il provvedimento è emesso dal magistrato di sorveglianza, negli altri casi, al tribunale nel cui circondario ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento. Del collegio non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento.

(v. comma 5).

ART. 2.

1. Le disposizioni dell'articolo 18-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applicano anche ai provvedimenti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della medesima legge; avverso tali provvedimenti l'interessato, nel termine di venti giorni, può proporre impugnazione secondo le modalità indicate ai commi 7 e 8 del medesimo articolo 18-ter.

ART. 3.

1. Il comma 2 dell'articolo 14-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

« 2. Per quanto concerne la corrispondenza dei detenuti, si applicano le disposizioni dell'articolo 18-ter ».

2. Il settimo e il nono comma dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, sono abrogati.

3. All'ottavo comma dell'articolo 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le parole: « , la sottoposizione al visto di controllo sulla corrispondenza » sono soppresse.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

6. Nel caso previsto dalla lettera c) del comma 1, l'apertura delle buste che racchiudono la corrispondenza avviene alla presenza del detenuto o dell'internato ».

ART. 2.

1. Le disposizioni dell'articolo 18-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applicano anche ai provvedimenti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della medesima legge; avverso tali provvedimenti l'interessato, nel termine di venti giorni, può proporre impugnazione secondo le modalità indicate **al comma 5** del medesimo articolo 18-ter.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,26



14PDL0042810